

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6519 del 13/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RIMINI (RN) - VIA DEI MULINI N. 37, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA GLI ORTI DI ASTOLFI S.S. PER L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ORTAGGI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6787 del 13/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RIMINI (RN) - VIA DEI MULINI N. 37, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA GLI ORTI DI ASTOLFI S.S. PER L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ORTAGGI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al Comune di Rimini in data 04/08/2025, successivamente integrata in data 04/08/2025, e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/164738 del 17/09/2025 (Prot. Comune n. 324784) - pratica Sinadoc 29859/2025 - dal legale rappresentante/procuratore della SOCIETÀ AGRICOLA GLI ORTI DI ASTOLFI S.S. (C.F./P.IVA 04068930405), con sede legale in Comune di Rimini (RN) - Via dei Mulini 37, relativa al Permesso di Costruire con AUA per l'ampliamento dei servizi agricoli dell'impianto ubicato in Comune di Rimini (RN) – Via dei Mulini 37;

DATO ATTO che il Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale del Comune di Rimini ha convocato, per il giorno 16/10/2025, una Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter L.241/90, per il rilascio dei titoli richiesti con la suddetta istanza;

DATO ATTO che nell'ambito della Conferenza di servizi ARPAE SAC Rimini è chiamata a svolgere l'endoprocedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi settoriali:

A. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori

- fognatura (fosso interpoderale), art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza ARPAE;
- B. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza comunale;
- C. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del endoprocedimento amministrativo relativo all’AUA, individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- con nota Prot. ARPAE n. PG/2025/175485 del 03/10/2025 ARPAE SAC di Rimini comunicava al Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale del Comune di Rimini e, per conoscenza, alla ditta in oggetto e agli altri Enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- l’impresa trasmetteva ad ARPAE SAC Rimini, per tramite del Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale del Comune di Rimini, con nota acquisita al PG/2025/178120 del

08/10/2025 (Prot. Comune n. 354776) le integrazioni richieste;

- con nota Prot. 377560 del 27/10/2025 (Prot. ARP AE n. PG/2025/189986) il Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale del Comune di Rimini trasmetteva il verbale della prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona e convocava per il giorno 13/11/2025 la seconda seduta della Conferenza;
- con note Prot. 382250 del 29/10/2025 (Prot. ARP AE n. PG/2025/192336) e Prot. 388406 del 03/11/2025 (Prot. ARP AE n. PG/2025/194967) il Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale del Comune di Rimini trasmetteva agli Enti coinvolti nel procedimento ulteriore documentazione integrativa/sostitutiva presentata dalla ditta in oggetto;
- l'endoprocedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13 si è concluso positivamente in quanto sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura (fosso interpodereale), espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARP AE EST, con nota Prot. n. PG/2025/183613 del 16/10/2025;
 2. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura, espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARP AE EST, con nota Prot. n. PG/2025/183618 del 16/10/2025;
 3. titolo abilitativo del Comune di Rimini (RN), Prot. ARP AE n. PG/2025/201258 del 12/11/2025 (Prot. Comune n. 401767/2025), che condivide e fa proprio il sopracitato parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARP AE EST, in merito allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura;
 4. parere favorevole in materia di inquinamento acustico espresso dal Comune di Rimini (RN) con la nota protocollo di cui sopra;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARP AE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SOCIETÀ AGRICOLA GLI ORTI DI ASTOLFI S.S., per l'esercizio dell'attività di coltivazione ortaggi da realizzare in Comune di Rimini (RN) – Via dei Mulini 37;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARP AE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARP AE n. 616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (Prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni settoriali, disposto da Stefano Renato de

Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della SOCIETÀ AGRICOLA GLI ORTI DI ASTOLFI S.S. (C.F./P.IVA 04068930405) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Rimini (RN) – Via dei Mulini 37, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura (fosso interpoderale) di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	Comune
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura (fosso interpoderale)**;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo **scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura** (*parere del Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST prot. n. PG/2025/183618 del 16/10/2025*);

- Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Comune di Rimini e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
 4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal Comune di Rimini ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 5. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 6. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 7. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale del Comune di Rimini, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del Provvedimento finale all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, per opportuna conoscenza, all'impresa;
 8. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

La Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- l'ente gestore della pubblica fognatura dichiara che la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'azienda produce acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101 c. 7 lettera c del D.Lgs. 152/06 e al capitolo 5 della D.G.R. 1053/2003) derivanti dal lavaggio dei prodotti orticoli, per una quantità stimata di acqua utilizzata di 5000 l/giorno;
- per la depurazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è previsto un dissabbiatore, per separare il materiale solido presente nel refluo, di un volume di 26000 l;
- le acque reflue in uscita dal dissabbiatore convoglieranno in una vasca di laminazione per regolare la portata, nella quale convoglieranno anche le acque reflue domestiche;
- successivamente alla vasca di laminazione avverrà lo scarico in fosso interpoderale denominato S1;
- il fosso interpoderale (S1) previsto per lo scarico prosegue in altra proprietà, fino ad arrivare al fiume Marecchia;
- la regione Emilia Romagna, a proposito del punto precedente, con la DGR 1053/2003 in materia di definizione di corpo idrico superficiale afferma quanto segue: *“ai fini dello scarico delle acque reflue sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossi, scoli interpoderali e simili).”* punto 4 lett. C.

PRESCRIZIONI:

- in considerazione della confluenza di 2 scarichi aziendali (acque reflue domestiche e reflui di processo) in una vasca di laminazione che successivamente genera lo scarico S1, la misurazione dello scarico delle acque reflue domestiche si intende effettuabile nel pozzetto di prelievo previsto immediatamente dopo il sistema di trattamento, ravvisabile come scarico parziale;
- in considerazione della fattispecie di “corpo idrico non significativo” (art. 124 comma 9 D.Lgs 152/06) nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico in oggetto debba conformarsi ai valore limite di emissione previsti per gli scarichi che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla tabella D della DGR 1053/2003;
- dovrà essere mantenuto accessibile ed utilizzabile un idoneo punto di campionamento dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue presso lo scarico parziale e prima della laminazione;
- dovrà essere prevista una pulizia del dissabbiatore almeno una volta l'anno per il suo funzionamento, oltre alla manutenzione della vasca di laminazione e del fosso interpoderale,
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza, compresa la documentazione fiscale (F.I.R.) che attesti il conferimento dei rifiuti prodotti;

- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.